

ISTITUTI DEFLATTIVI

Non sempre l'istanza di adesione sospende i termini del ricorso

di Giovanni Valcarenghi

E' proprio **necessario**, quando si **presenta** una **istanza di accertamento con adesione**, **inserire le motivazioni** in forza delle quali si ritiene di poter proficuamente svolgere il contraddittorio con l'Ufficio?

Ci poniamo questo interrogativo a seguito delle **notizie di stampa** che rendono nota una sentenza della **Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo** (sentenza 319 del 17/04/2014), ove si ha modo di affermare che **l'assenza di valida motivazione** determinerebbe il **mancato accordo della sospensione di 90 giorni** del termine per produrre il ricorso.

La vicenda non è delle più limpide, posto che si tratta di una **società di diritto straniero** che impugna un **avviso di accertamento**, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo **all'imposta unica sulle scommesse**; ma, trascurando l'oggetto del contendere, ci interessa il principio in termini di procedura.

Dal testo della pronuncia si ha modo di evincere che **la c.d. istanza**

*di accertamento con adesione ... s'è appalesata manifestamente **dettata dall'unico intento** di ottenere solo la **sospensione**, giacché **non fondata** su elementi e motivazioni la cui ignoranza abbia indotto l'Ufficio a concludere, come ha concluso, nella redazione dell'avviso notificato.*

L'affermazione sarebbe fondata sul **contenuto dell'istanza**, ove la società avrebbe affermato di **valutare**

*una **definizione** a livello centrale di un **percorso di accertamento con adesione** onde evitare di adire le competenti sedi giudiziarie. Tale locuzione, sempre secondo i Giudici, **svuoterebbe di contenuto l'istanza** stessa, giacché **solo una proposta**, che nel caso di specie non esiste, proveniente dall'obbligato e non dall'Ufficio, **qualifica l'istanza** del contribuente come richiesta di accertamento con adesione.*

Non avendo a disposizione “le carte” risulta difficile valutare la bontà della pronuncia, poiché **si potrebbe trattare** (come si spera) di caso **di istanza** di accertamento con adesione **redatta in modo “criptico”**, senza cioè che fosse esplicitato il fine ultimo della comunicazione. E' come se si fosse utilizzata una forma di comunicazione dalla quale non si potesse evincere, con precisione, il contenuto effettivo della richiesta. Se così fosse, poco male.

Se, diversamente, la **istanza** fosse stata regolarmente presentata e fosse **comprensibile** (cioè, contenesse a chiare lettere la domanda di attivazione della procedura di accertamento con adesione), la **riflessione** che stiamo facendo **si complicherebbe** non poco.

Non risulta, infatti, che sia **prescritta** la **necessità** di **specificare** nell'istanza **le motivazioni** che dovrebbero emergere in sede di contraddittorio; l'istanza **svolge** solo la **funzione** di esplicitare la fonte **di innesco** **proveniente dal contribuente**, ai sensi del disposto del decreto legislativo 218/1997.

Tanto basta a produrre le **conseguenze automatiche** del caso, tra le quali anche il differimento del termine per la proposizione del ricorso. Caso mai, **si potrebbe discutere** se il medesimo effetto sospensivo possa continuare laddove, nel corso della **fase di contraddittorio**, il **contribuente palesi un manifesto disinteresse** al confronto (mancata presentazione agli incontri, inesistenza di argomentazioni difensive concrete, ecc.), tanto da rendere esplicito, nei fatti, l'unico intento dell'istanza.

Ma **anche in queste situazioni**, la giurisprudenza più attenta ha **salvaguardato**, dopo alcune battute d'arresto, la sostanza del procedimento, vale a dire **l'automatico differimento del termine** per la presentazione del ricorso, in quanto, diversamente operando, si finirebbe con il lasciare nel dubbio il contribuente in merito alla scadenza per l'impugnativa (quando, infatti, si concretizzerebbe l'emersione del mancato interesse al contraddittorio?).

Se così stanno le cose, si comprende bene come sia possibile **affermare con certezza** che

nulla va indicato nella istanza di accertamento con adesione (purché dalla stessa emerga chiaramente la funzione che intende svolgere), se non la richiesta cui l'Ufficio dovrebbe aderire. Infatti, se da un lato è vero che l'**'amministrazione non è obbligata a dare corso all'invito**, è pur vero (sempre per esplicita affermazione della giurisprudenza) che al **contribuente va comunque accordato lo slittamento** dei termini che, dunque, si pone di fatto come una automatica conseguenza della presentazione (nei termini) dell'istanza.

Chiudiamo dunque con

un monito:

quando si presentano istanze di accertamento con adesione è buona regola **titolarle in modo esplicito** come tali, cosicché non si possano creare equivoci. Le motivazioni, invece, si dovranno esporre solo nella successiva fase del contraddittorio con l'Ufficio.